



Deliberazione del Commissario Straordinario n. 56 del 05.11.2014

Oggetto: Approvazione "Regolamento Codice di Comportamento dei dipendenti Parco Geominerario".

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **05** del mese di **Novembre** negli uffici della sede del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna siti in Iglesias, via Monteverdi, 16 il Prof. Gian Luigi Pillola, Commissario Straordinario del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 dicembre 2013, adotta la presente Deliberazione.

Partecipa ed assiste, anche con funzioni di segretario verbalizzante, il Dr. Francesco Usalla Direttore del Consorzio del Parco.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

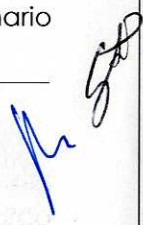
Visto la legge 23 dicembre 2000, n°388, ed in particolare l'art. 114, comma 10, che nel dare atto dell'esigenza di conservare e valorizzare i siti dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, reca norme per l'istituzione e la gestione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n° DEC/SCN/990 del 16 ottobre 2001, con il quale è stato istituito il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ed affidata la gestione all'apposito Consorzio avente personalità giuridica di diritto pubblico assimilato agli Enti di cui alla Legge 9 maggio 1989, n°168, con potestà statutaria e regolamentare nei limiti della legge stessa;

Visto lo Statuto emanato con Decreto del Presidente del Consorzio del Parco del 9 marzo 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n° 67 del 20 marzo 2004, ed in particolare l'art. 13, che detta le norme sulla pubblicità degli atti;

Visto il decreto n. DEC/DPN/112 del 2 febbraio 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale vengono sciolti gli organi del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna indicati alle lettere a) – Presidente e b) – Consiglio Direttivo del Decreto Interministeriale del 16.10.2001 e contestualmente viene nominato un Commissario Straordinario – investito del potere di adottare tutti gli atti necessari per garantire il regolare svolgimento dell'attività del Consorzio stesso;

Visto il decreto n. D.M. n. 354 del 03.12.2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale il Prof. Gian Luigi Pillola è stato nominato Commissario Straordinario



del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna per la durata di sei mesi, salvo proroga, a far data dal 4 dicembre 2013, e comunque fino alla ricostituzione degli organi del Consorzio;

Visto il decreto D.M. n. 161 del 10.06.2014 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale il Prof. Gian Luigi Pillola è stato nominato Commissario Straordinario del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna per la durata di sei mesi, salvo proroga, a far data dal 4 giugno 2014, e comunque fino alla ricostituzione degli organi;

Visto il D.P.R. n.62/2013 avente ad oggetto "Regolamento Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici";

Vista la delibera ANAC n.75/2013 intitolata "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 54 comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001 che impone a " Ciascuna pubblica amministrazione di definire, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento...";

Visto il parere favorevole sul codice di comportamento dell' Ente, che si allega alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, rilasciato dall'organismo indipendente di valutazione in data 05.11.2014, in quanto conforme alla normativa vigente ;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa,

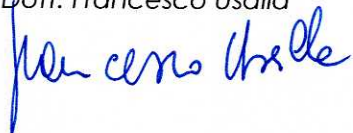
1. di approvare il "Regolamento Codice di Comportamento dei dipendenti del Consorzio del Parco Geominerario", che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il suddetto regolamento nell' apposita sezione " Amministrazione Trasparente" del sito internet dell' Ente;
3. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo del Consorzio del Parco per quindici giorni consecutivi

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Letto e sottoscritto

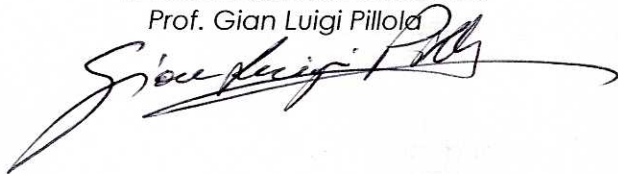
Il Segretario verbalizzante

Dott. Francesco Usalla



Il Commissario Straordinario

Prof. Gian Luigi Pillola





REGOLAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO

gt

me

Sommario

Art. 1 – Disposizioni di carattere generale e ambito soggettivo di applicazione (artt. 1 e 2 del Codice generale - D.P.R. n. 62/2013)	3
Art. 2 – Regali, compensi e altre utilità (art. 4 del Codice Generale - D.P.R. n. 62/2013)	3
Art. 3 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni (art. 5 del Codice generale - D.P.R. n. 62/2013)	4
Art. 4 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse (art. 6 del Codice Generale - D.P.R. n. 62/2013)	4
Art. 5 – Obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale - D.P.R. n. 62/2013)	5
Art. 6 – Prevenzione della corruzione (art. 8 del Codice Generale - D.P.R. n. 62/2013)	5
Art. 7 – Trasparenza e tracciabilità (art. 9 del Codice Generale - D.P.R. n. 62/2013)	6
Art. 8 – Comportamento nei rapporti privati (art. 10 del Codice Generale - D.P.R. n. 62/2013)	6
Art. 9 – Comportamento in servizio (art. 11 del Codice generale - D.P.R. n. 62/2013)	6
Art. 10 – Rapporti con il pubblico (art. 12 del Codice Generale - D.P.R. n. 62/2013)	7
Art. 11 – Disposizioni particolari per i Dirigenti (art. 13 del Codice Generale - D.P.R. n. 62/2013)	8
Art. 12 – Contratti e altri atti negoziali e rapporti privati del dipendente (art. 14 del Codice Generale - D.P.R. n. 62/2013)	8
Art. 13 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative (art. 15 del Codice Generale - D.P.R. n. 62/2013)	9
Art. 14 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice (art. 16 del Codice Generale - D.P.R. n. 62/2013)	10
Art. 15 – Disposizioni finali (art. 17 del Codice Generale - D.P.R. n. 62/2013)	10

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale e ambito soggettivo di applicazione (artt. 1 e 2 del Codice generale - D.P.R. n. 62/2013)

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", integra in attuazione dell'art. 54, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 le previsioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di seguito denominato "Codice generale", approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, atto a definire i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

2. Esso si applica in generale a tutti i dipendenti dell'Ente Parco Geominerario della Sardegna, con particolare riguardo a quelli che svolgono attività di natura tecnico-professionale nelle aree ad elevato rischio di corruzione, come definite nell'art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012. Norme particolari sono previste per i Responsabili delle Aree strutturali dell'Ente nonché per i dipendenti che svolgono attività di front-office.

3. Gli obblighi previsti dal presente Codice e dal Codice Generale si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico (compresi i lavoratori interinali (somministrati), nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell'amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, sono inserite, a cura dei Responsabili d'Area, apposite clausole di risoluzione specifiche per le varie fattispecie, destinate ad operare in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice e dal Codice generale (art.2 comma 3 del Codice Generale).

Art. 2 - Regali, compensi e altre utilità (art. 4 del Codice Generale - D.P.R. n. 62/2013)

1. Fermo restando, in ogni caso, il divieto per il dipendente di chiedere o di sollecitare, per sé o per gli altri, regali o altre utilità, il dipendente può accettare regali o altre utilità d'uso di modico valore solamente se effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, anche qualora il fatto potesse essere privo di rilevanza penale, il dipendente non può accettare regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

2. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore a 150 euro. Qualora più regali o altre utilità provengano da uno stesso soggetto nell'arco temporale di un anno, il valore cumulativo per colui che li riceva non potrà, in ogni caso, superare i 150 Euro.

3. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti vengono immediatamente messi a disposizione dell'Ente, a cura del dipendente a cui siano pervenuti, per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

4. Il dipendente non può accettare incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, diretti o indiretti, in qualunque modo retribuiti, da soggetti o enti privati, che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività dell'Ente.

5. Per soggetti privati aventi un interesse economico significativo si intendono in particolare:

a) coloro che siano, o siano stati, nel biennio precedente, appaltatori di opere e/o lavori pubblici o fornitori di beni o di prestatori di servizi tenuti da un servizio dell'Ente;

b) coloro che partecipino, o abbiano partecipato nel biennio precedente, a procedure per l'aggiudicazione di appalti, cottimi fiduciari o concessioni di lavori, servizi o forniture, anche in qualità di subappaltatori, o a procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, curate da un servizio dell'Ente;

c) coloro che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio per lo svolgimento di attività di competenza dell'Ente.

6. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il Responsabile d'Area vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte del personale assegnato. Il Dirigente Generale vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte dei responsabili dei settori.

Art. 3 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni (art. 5 del Codice generale - D.P.R. n. 62/2013)

1. A specifica di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del codice generale, si stabilisce che il dipendente deve comunicare al Responsabile di Settore in cui opera, entro 30 giorni, la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni che svolgono attività riconducibili agli ambiti di competenza del servizio/ufficio di appartenenza.

2. I Responsabili di settore devono effettuare la comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Art. 4 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse (art. 6 del Codice Generale - D.P.R. n. 62/2013)

1. All'atto dell'assunzione e/o dell'assegnazione all'area strutturale dell'Ente il dipendente informa per iscritto il Responsabile competente di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione in qualunque modo retribuiti, con soggetti o enti privati che lo stesso continui ad avere o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti economici o di collaborazione con il soggetto con cui lo stesso abbia avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti al servizio di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il Responsabile competente valuta quanto comunicato in relazione alla ricorrenza di possibili conflitti di interesse, anche potenziali, invitando il dipendente ad astenersi dall'effettuare attività procedurali o provvedimentali in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti ed affini entro il secondo grado.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere aggiornate almeno una volta l'anno.

Art.5 - Obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale - D.P.R. n. 62/2013)

1. Quando ricorra il dovere di astensione di cui all'art. 7 del codice generale il dipendente lo comunica per iscritto, immediatamente, al momento della presa in carico dell'affare/procedimento, al Responsabile di Settore di appartenenza, dettagliando le ragioni dell'astensione medesima.

2. Il Responsabile di Settore, esaminata la comunicazione, decide nel merito, entro 5 giorni ed, ove confermato il dovere di astensione, dispone per l'eventuale affidamento delle necessarie attività ad altro dipendente od avoca a sé la trattazione e conclusione.

3. Ogni Responsabile di Settore cura l'archiviazione cartacea ed informatica delle predette comunicazioni di astensione e ne predispone apposita banca dati da mantenere costantemente aggiornata e da consultare ai fini di una corretta distribuzione del lavoro.

4. La procedura di cui ai commi precedenti, quando riferita al dovere di astensione di un Responsabile di settore, si attua con le stesse modalità, diretta e curata dal Direttore.

Art. 6 - Prevenzione della corruzione (art. 8 del Codice Generale - D.P.R. n. 62/2013)

1. Il dipendente è tenuto ad osservare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione e, in particolare, le prescrizioni contenute nel Piano di prevenzione della corruzione.

2. Il dipendente collabora con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, comunicando allo stesso i dati e le informazioni eventualmente richieste e segnalando, direttamente o per il tramite del proprio responsabile, eventuali fatti illeciti riscontrati nell'ambito dell'Ente o comunque ogni fatto ritenuto rilevante ai fini del presente articolo e dell'art. 8 del Codice Generale. Le predette segnalazioni se ricevute da parte di un responsabile, vengono senza indugio inviate al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

3. Il destinatario delle segnalazioni di cui al comma precedente, ed il Responsabile, se interpellato, adottano ogni cautela affinché sia tutelato l'anonimato ed il diritto alla riservatezza del segnalante ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

4. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori tali da consentire al procedente di prescindere dalla segnalazione in ordine alla ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini disciplinari.

Art. 7 - Trasparenza e tracciabilità (art. 9 del Codice Generale - D.P.R. n. 62/2013)

1. Il dipendente osserva le misure in materia di trasparenza e tracciabilità previste dalla legge e dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

2. Il titolare di ciascun servizio assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e comunicazione delle informazioni e dei dati da pubblicare sul sito istituzionale e nella sezione "Amministrazione Trasparente" in modo regolare e completo.

Art. 8 - Comportamento nei rapporti privati (art. 10 del Codice Generale - D.P.R. n. 62/2013)

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona, la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume alcun comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 9 - Comportamento in servizio (art. 11 del Codice generale - D.P.R. n. 62/2013)

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall'art. 11 del codice generale.

2. I Responsabili di ufficio/settore ripartiscono i carichi di lavoro, tra i dipendenti assegnati alle strutture dirette, secondo le esigenze organizzative e funzionali e nel rispetto del principio di equa e simmetrica distribuzione.

3. I Responsabili di ufficio/settore devono rilevare e tenere conto, ai fini della valutazione della performance individuale nonché delle altre fattispecie previste dalle disposizioni vigenti, delle eventuali deviazioni dall'equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro dovute alla negligenza, a ritardi o altri comportamenti da parte di taluni dipendenti e tali da far ricadere su altri il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

4. I dipendenti devono utilizzare i permessi ed i congedi, previsti dalle norme di legge o di contratto, esclusivamente per le ragioni e nei limiti ivi previsti.
5. I Responsabili di ufficio/settore, nell'ambito delle loro competenze, devono vigilare sul rispetto dell'obbligo di cui al precedente comma 4, evidenziando le eventuali deviazioni e valutando le misure da adottare nel caso concreto.
6. I Responsabili di ufficio/settore controllano che la timbratura delle presenze da parte dei propri dipendenti avvenga correttamente e valutano, per le pratiche scorrette, le misure o le procedure da adottare, secondo il caso concreto.
7. I controlli di cui sopra con riguardo ai Responsabili di ufficio/settore sono posti in capo al Direttore.
8. A tutela del patrimonio pubblico, i dipendenti ed i Responsabili utilizzano i materiali, le attrezzature, i servizi, le strumentazioni telefoniche e telematiche ed, in generale, ogni altra risorsa di proprietà dell'ente o dallo stesso messa a disposizione, unicamente ed esclusivamente per le finalità di servizio; è vietato qualsiasi uso a fini personali o privati.
9. Nell'utilizzo di cui sopra, il dipendente impiega massima diligenza, si attiene scrupolosamente alle disposizioni all'uopo impartite dall'amministrazione (con circolari o altre modalità informative). Inoltre, conforma il proprio comportamento ad ogni azione o misura che sia idonea a garantire la massima efficienza ed economicità d'uso, con particolare riguardo al rispetto degli obblighi ed accorgimenti che assicurino la cura e la manutenzione dei beni nonché il risparmio energetico.
10. Durante lo svolgimento di attività di servizio esterne alla sede lavorativa è vietato accedere, per interessi personali e/o privati, ad esercizi commerciali, pubblici esercizi, uffici, altri luoghi.
11. I dipendenti che sono dotati di divise o indumenti da lavoro non possono utilizzare tali beni al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 10 – Rapporti con il pubblico (art. 12 del Codice Generale - D.P.R. n. 62/2013)

1. Il dipendente risponde alle varie comunicazioni ricevute dagli utenti senza ritardo e comunque, nel caso di richiesta scritta, non oltre il 30° giorno, operando con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità. Nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica opera nella maniera più completa e accurata possibile. Alle comunicazioni di posta elettronica risponde con lo stesso mezzo, riportando tutti gli elementi necessari a fornire una risposta completa ed appropriata e comunicando i propri dati identificativi. Ciascun dipendente deve rispondere alle chiamate telefoniche d'ufficio, salvo eccezioni, senza ritardo.
2. Deve essere assicurata l'osservanza degli standard di qualità secondo le linee guida formulate dalla CIVIT.

3. I dipendenti che operano a contatto con il pubblico svolgono le proprie mansioni con particolare cortesia e disponibilità, indirizzano le chiamate telefoniche e i messaggi di posta elettronica ricevuti, nonché gli utenti ai funzionari o agli uffici competenti. Rispondono alle richieste degli utenti nella maniera più completa e accurata possibile, senza tuttavia assumere impegni né anticipare l'esito di decisioni o azioni altrui.

Art. 11 – Disposizioni particolari per i Dirigenti (art. 13 del Codice Generale - D.P.R. n. 62/2013)

1. Per quanto attiene le disposizioni particolari per i dirigenti si fa riferimento all'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013 e alle norme ivi richiamate.

2. In particolare, il Dirigente, prima di assumere un nuovo incarico di direzione, e comunque non oltre entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico stesso, comunica all'Amministrazione la propria posizione in merito agli obblighi previsti al comma 3 del citato art. 13 del DPR 62/2013.

3. Ogni due anni dal conferimento dell'incarico è dovuto un aggiornamento della comunicazione relativa a partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possano porre il dirigente in posizione di conflitto di interessi.

4. Il Dirigente è tenuto a vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità da parte dei propri dipendenti o sul cumulo di impieghi o incarichi extra istituzionali che possano configurare fattispecie di "doppio lavoro". In caso si venisse a produrre tale fattispecie il Dirigente è tenuto a segnalare immediatamente la circostanza all'Area funzionale che ha autorizzato l'incarico extraistituzionale per l'eventuale revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 12 – Contratti e altri atti negoziali e rapporti privati del dipendente (art. 14 del Codice Generale - D.P.R. n. 62/2013)

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente generale.

4. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art. 13 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative (art. 15 del Codice Generale - D.P.R. n. 62/2013)

1. Ai sensi dell'art. 54 comma 6 del D.lgs.n.165/2001, sull'applicazione del presente Codice e del Codice Generale vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.

2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l'Ente si avvale dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale dell'Ente sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

Art. 14 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice (art. 16 del Codice Generale - D.P.R. n. 62/2013)

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 15 – Disposizioni finali (art.17 del Codice Generale - D.P.R. n. 62/2013)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Codice si fa riferimento alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (in vigore dal 19 giugno 2013) "Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e alle norme ivi richiamate.

Verbale a cura dell'OIV

CONSORZIO PARCO GEOMINERARIO, STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA

numero 5 del giorno 5 Novembre 2014

OGGETTO: "Parere sul codice di comportamento dell'Ente"

In data 4 Novembre 2014 l'O.I.V. in forma monocratica, il Dott. Andrea Boi, ha ricevuto da parte dell'Ente il relativo codice di comportamento e ha provveduto ad analizzare il documento in tutte le sue parti.

Visti

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 con oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165";
- l'art. 54 comma 5 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 che impone a "Ciascuna pubblica amministrazione di definire, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1."
- la delibera ANAC n. 75/2013 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001).

L'OIV esprime

Parere favorevole all'adozione del codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, in quanto conforme alla normativa vigente.

L'O.I.V. invita il Responsabile della Trasparenza alla pubblicazione del Codice nell' apposita sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito internet dell'Ente.

Cagliari, 5 novembre 2014

L'OIV (in forma monocratica)

Dott. Andrea Boi

